

## APPROVAZIONE DEL TESTO DEL CODICE CIVILE

**Libro IV - Delle obbligazioni**  
**Titolo III - Dei singoli contratti**

### **Art. 1498 Pagamento del prezzo**

Il compratore è tenuto a pagare il prezzo nel termine e nel luogo fissati dal contratto.

In mancanza di pattuizione e salvi gli usi diversi, il pagamento deve avvenire al momento della consegna e nel luogo dove questa si esegue .

Se il prezzo non si deve pagare al momento della consegna, il pagamento si fa al domicilio del venditore.